

Comune di Ascoli Piceno

"Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana"

*Settore Risorse Economiche
Servizio Tributi e Tariffe*



REGOLAMENTO

per l'applicazione del

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

**COMPONENTE SERVIZI DELLA
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss. mm. ii.

Approvato con deliberazione consiliare n. 35 DEL 28/08/2014

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione e scopo del regolamento	pag. 3
Art. 2	Presupposto impositivo	pag. 3
Art. 3	Soggetti passivi	pag. 3
Art. 4	Base imponibile e applicazione	pag. 4
Art. 5	Individuazione dei servizi indivisibili	pag. 4
Art. 6	Esenzioni	pag. 4
Art. 7	Dichiarazione	pag. 4
Art. 8	Versamenti	pag. 5
Art. 9	Rimborsi	pag. 5
Art. 10	Funzionario responsabile	pag. 6
Art. 11	Accertamenti	pag. 6
Art. 12	Sanzioni ed interessi	pag. 6
Art. 13	Riscossione coattiva	pag. 7
Art. 14	Norma di rinvio	pag. 7
Art. 15	Entrata in vigore	pag. 7

Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

- 
1. Dal 1° gennaio 2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
 2. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ascoli Piceno del tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI, ad integrazione della disciplina statale prevista dall'art. 1, commi 669 e successivi, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
 4. Il tributo è dovuto al Comune di Ascoli Piceno in relazione agli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
4. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data della riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è

responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4

BASE IMPONIBILE E APPLICAZIONE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale sono individuati i servizi indivisibili prestati dal Comune e, per ciascuno di tali servizi, sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 6

ESENZIONI

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

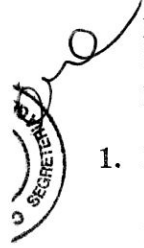
ART. 7

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della TASI sono tenuti a presentare apposita dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo ovvero non si verifichi la cessazione del possesso della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa; in tali casi, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni o è intervenuta la cessazione.
3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun immobile, in sede di prima applicazione del tributo, tutti i soggetti passivi occupanti di cui al

precedente art. 3, sono tenuti a presentare la dichiarazione agli effetti della TASI con obbligo di indicazione dei dati catastali comprovati da idonea documentazione (visura catastale o contratto d'affitto), del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero dell'interno, ove esistente.

Art. 8 VERSAMENTI

- 
1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TASI è effettuato in due rate di pari importo, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito Internet denominato www.finanze.it a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
 1. Per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote del tributo, nonché del regolamento della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al precedente comma.
 2. A decorrere dall'anno 2015, qualora non siano inviati ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati, l'Ufficio Tributi comunale fornisce il servizio di precompilazione dei modelli stessi, a richiesta del contribuente. Per l'anno 2014, il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

Art. 9 RIMBORSI

3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 10 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TASI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo tributo stesso.

Art. 11 ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, è destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività. Il fondo è utilizzato sulla base di un progetto validato dall'organismo di valutazione e approvato dalla Giunta in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 150/2009, successivamente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Art. 12 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle prescritte scadenze del tributo dovuto, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 11, comma 3 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sull'importo del tributo non versato o tardivamente versato si applicano gli interessi dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato, nella misura prevista dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 13
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli avvisi di pagamento e di accertamento, è effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Art. 14
NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, al fine dell'applicazione della TASI, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 669 e successivi, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni e all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2008, n. 296.



Art. 15
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.